

## **ALLEGATO A – PIANO REGIONALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA 2015/2017**

### **1. PREMESSA**

Le modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 7 ottobre 2002, N. 20 Contenimento della nutria (*Myocastor coypus*) con la L.R. 4 dicembre 2014, n. 32 pongono l'obiettivo di eradicare dal territorio lombardo la specie alloctona della nutria, attualmente inserita nell'elenco delle 100 specie aliene più dannose del mondo. La nutria causa danni rilevanti all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici in cui costruisce le tane e, non da ultimo, agli ecosistemi umidi naturali, oltre al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli. Non meno trascurabili sono anche i rischi connessi alla sicurezza stradale, dal momento che la nutria popola estese aree agricole con presenza di corsi d'acqua naturali o artificiali affiancati da strade. I recenti dati di monitoraggio, derivati dalla campagna 2012-2013 organizzata da Regione Lombardia, indicano una presenza rilevante: il numero complessivo di nutrie per l'intera Regione varia da circa 2.271.000 (dato delle provincie) a circa 708.021 (dati raccolti dall'Università degli Studi di Pavia) con una densità compresa da 1,3-3,27 nutrie/ha. Con l'entrata in vigore della legge 11/08/2014 n. 116, sono stati modificati anche alcuni articoli della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (comunemente definita "legge nazionale sulla caccia"). Tra le modifiche più significative, per le possibili implicazioni anche di ordine non direttamente faunistico-venatorio, sono da ricordare:

- l'art. 2, comma 2 della citata Legge, che ha incluso la nutria tra le specie non più oggetto della tutela generale di cui alla medesima legge (equiparandola in questo a ratti, topi, talpe e arvicole che godono di tale status giuridico sin dal 1992);
- il comma 2-bis relativo alla gestione delle specie alloctone per le quali viene prevista l'eradicazione o il controllo delle popolazioni.

Tali modifiche hanno escluso la nutria dalla gestione della fauna prevista dalla legge 157; ciò ha determinato un "vuoto giuridico", che ha posto la nutria in una situazione *border line* con poche possibilità, attraverso il quadro normativo regionale allora vigente, di essere contrastata sebbene specie invasiva.

Regione Lombardia con la L.R. 4 dicembre 2014, n. 32 ha fornito gli strumenti normativi per adeguare le finalità della LR 7 ottobre 2002, N. 20 Contenimento della nutria (*Myocastor coypus*) alla attuale quadro giuridico nazionale.

### **2. QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO**

Il PRS della X/Legislatura – Missione 13 "Tutela della salute" affida alla D.G. Salute il compito di tutelare la salute pubblica. In questa prospettiva è stato approvato il "Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria" che definisce gli obiettivi di salute in materia di sanità animale e sicurezza alimentare. In tale contesto è prevista la programmazione di specifiche "linee di attività" con le altre Autorità Competenti e con le Istituzioni scientifiche operanti in Regione Lombardia. Nella fattispecie la presenza di consistenti popolazioni di nutrie anche in zone limitrofe ai centri abitati, soprattutto nei parchi cittadini e nelle zone rurali, solleva molti quesiti sanitari soprattutto per i seguenti motivi:

- A. Interazione con animali da compagnia
  - a. Rischio sanitario per gli animali stessi

- b. Rischio per le persone conviventi, soprattutto anziani e bambini
- B. Interazione con popolazioni di animali randagi e/o selvatici
  - a. rischio per animali domestici sia allevati che da compagnia
- C. Contaminazione di alimenti per animali in allevamento:
  - a. casi di botulino in allevamenti per contaminazione foraggi (rotoballe fasciate) con carcasse di animali morti
  - b. casi di rinvenimento di farine animali nei foraggi per contaminazione del trinciato di mais con carcasse di nutrie con conseguenti provvedimenti giudiziari per l'allevamento

Pertanto, mentre la trasmissione di patogeni diretta all'uomo è da considerare contenuta, maggior rischio potrebbe essere rappresentato dagli animali domestici, allevati e selvatici e non da ultimo dagli alimenti considerando soprattutto l'ampia diffusione della nutria sul territorio lombardo. La situazione rappresenta, di conseguenza, un potenziale rischio sanitario per la salute pubblica e per la sanità animale che richiede un costante monitoraggio al fine di valutare eventuali azioni preventive per evitare probabili fenomeni epidemici. Pertanto urge la necessità di intraprendere iniziative volte al contenimento di tale roditore, in collaborazione con le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte dalla vigente legislazione di settore.

### 3. NORMATIVA

- Legge 11 febbraio 1992, n.157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*
- Legge regionale 16 agosto 1993, n.26 *“Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”*
- Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 *“Contenimento della nutria (Myocastor coypus)”*
- Legge regionale 20 dicembre 2002 , n. 32 *“Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34”*
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
- Regolamento (CE) n.142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- Decreto Direttore Generale Salute 5 dicembre 2012, n.11358 *“Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica”*
- Decreto Direttore Generale Salute 5 luglio 2013, n.6344 *“Modalità attuative dell'accordo Stato-Regioni e p.a. del 7 febbraio 2013 in tema di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recepito con d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013”*
- Legge 11 agosto 2014, n. 116 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientemente energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*
- Legge Regionale 4 dicembre 2014, n. 32 *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria (Myocastor coypus))”*

- DGR n. 2935/2014 recante “*Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015-2018*”

#### **4. COSTITUZIONE DEL TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO**

La vigente legislazione in materia attribuisce le competenze ad una pluralità di Pubbliche Amministrazioni; emerge pertanto la necessità di istituire un tavolo di coordinamento funzionale ad integrare gli aspetti interdisciplinari che caratterizzano l’attività di contenimento di questa specie. Tale tavolo è costituito dalle seguenti PP.AA., unitamente alle istituzioni scientifiche operanti in Regione Lombardia:

- Regione Lombardia: DG Salute – U.O Veterinaria; DG Agricoltura U.O . Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER): Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR)
- Università degli studi di Milano: Dipartimento di scienze veterinarie e di sanità pubblica e Dipartimento di bioscienze
- Amministrazioni Provinciali di Brescia, Cremona , Mantova e Città metropolitana di Milano
- Amministrazione comunale di Pegognaga (Mantova)
- Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle Asl di Bergamo e di Lodi

#### **5. SVILUPPO DELLE CONOSCENZE PER L’IMPLEMENTAZIONE METODOLOGICA DEL “PIANO”**

##### **5.1. Monitoraggio dello status delle popolazioni**

Il monitoraggio delle consistenze delle popolazioni di nutria verrà attuato secondo la metodologia sviluppata per Regione Lombardia dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia.

##### **5.2. Intensità di prelievo annuale**

Allo stato attuale delle conoscenze la definizione puntuale della quota di soggetti da rimuovere per portare all'eradicazione la popolazione di nutria in Lombardia risulta di difficile stima per mancanza di dati puntuali sulla dinamica di popolazione. É possibile effettuare alcune elaborazioni indicative sulla base delle consistenze stimate dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia e assumendo che dette consistenze rappresentino la capacità portante del territorio per la nutria. Stimando il tasso intrinseco di accrescimento ( $r$ ) della popolazione pari a 8 nutrie/individuo/anno, ricavato dai dati bibliografici italiani, al fine di eradicare la popolazione di nutria dalla Lombardia risulta necessario prelevare una quota minima di 1.417.000 soggetti/anno (Tab. 1). La stima si riduce a 396.492 individui/anno se viene considerato un incremento annuo (IA) del 56% (Linee guida alla gestione della Nutria- Regione Lombardia, 2013). Prescindendo dalla marcata differenza tra queste due stime, va sottolineato come questi valori necessari all’eradicazione siano largamente superiori alle attuali potenzialità di prelievo in atto in Lombardia, pari a 143.306 nutrie/anno (cfr. Linee Guida alla gestione della Nutria- Regione Lombardia, 2013). Va inoltre precisato che il raggiungimento dell’intensità del prelievo minimo è la condizione necessaria al fine di raggiungere l’obiettivo dell’eradicazione. È da considerare inoltre come

l'eradicatione della specie dipenderà non solo dall'attività svolta sul territorio regionale, ma anche dalla politica attuata nelle Regioni limitrofe. Al fine di ottenere comunque stime più accurate della quota di prelievo e quindi dello sforzo richiesto, si rendono necessarie analisi sulla dinamica di popolazione per definire la crescita della popolazioni di nutria in Lombardia.

Tabella 1: Prelievi necessari per estinguere le popolazioni di nutria nelle provincie.

Provincia	N° nutrie stimate	N° soggetti da prelevare per estinguere la popolazione	Incremento annuo (IA)
Bergamo	22.013	44.026	12.327
Milano	43.259	86.518	24.225
Lodi	104.276	208.552	58.395
Pavia	110.845	221.690	62.073
Cremona	120.172	240.344	67.296
Brescia	139.324	278.648	78.021
Mantova	168.132	336.264	94.154
<b>Totale</b>	<b>708.021</b>	<b>1.416.042</b>	<b>396.492</b>

### 5.3. Definizione dei tassi di crescita della popolazione di nutria.

Al fine di definire con maggior accuratezza l'accrescimento della popolazione di nutria in Lombardia e poter definire il numero minimo di soggetti da prelevare, e quindi gli operatori da coinvolgere, verranno attuate due tipologie di studio basate sul monitoraggio di popolazioni soggette a prelievo e popolazioni non soggette a prelievo. Tale attività verrà svolta da personale qualificato,, in accordo con le amministrazioni provinciali e l'Università degli Studi di Milano, In ciascuna di queste popolazioni saranno raccolti mensilmente i dati relativi al numero di nutrie prelevate in ogni giorno di cattura (minimo 7gg), al numero di trappole impiegate ogni giorno, alla stima delle consistenze (secondo metodologia di cui al punto 5) a). Le nutrie prelevate nelle aree concordate saranno analizzate al fine di definire sesso, età e status riproduttivo. Parallelamente, potrà essere attivato uno studio di ricerca di "cattura-marcatura-ricattura" al fine di stimare con maggior precisione i tassi di natalità e mortalità.

## 6. GESTIONE DEL "PIANO"

### 6.1. ruolo della Regione

La Regione al fine di perseguire gli obiettivi di salute di cui al punto 2:

- promuove linee di indirizzo volte ad assicurare un approccio omogeneo alla stesura e gestione del “Piano locale di contenimento ed eradicazione della nutria”
- approva il “Piano locale di contenimento ed eradicazione della nutria”
- concorre alla copertura dei costi derivanti dall’attuazione dei suddetti “Piani” attraverso l’approvazione di un “piano di riparto” tra le PP.AA. beneficiarie, nei limiti della capienza del Fondo regionale all’uopo istituito
- si avvale del supporto tecnico scientifico dell’IZSLER e dell’UNIMI – Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica e Dipartimento di bioscienze.

## **6.2. Ruolo delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte**

Le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nella gestione del “Piano”, esercitano le funzioni delegate ai sensi del combinato disposto di cui alla L.R. 20 del 7 ottobre 2002 e alla L.R. 32 del 4 dicembre 2014.

## **7. CRITERI PER IL FINANZIAMENTO DEI “PIANI LOCALI DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA”**

Le Amministrazioni Pubbliche che intendono attivarsi per l’attuazione delle linee di attività contemplate dal corrente documento di programmazione presentano ai competenti uffici dell’Amministrazione Regionale il “Piano locale di contenimento ed eradicazione della nutria”, corredato dal relativo budget finanziario. A tal fine le risorse finanziarie disponibili saranno assegnate in considerazione dei seguenti criteri:

- N° nutrie stimate sul territorio come risulta dai dati raccolti dalla Università degli studi di Pavia (tabella 1)
- N° soggetti da prelevare per estinguere la popolazione in base allo studio della Università degli studi di Pavia (tabella 1)
- Conformità del Piano locale rispetto ai requisiti previsti dalle Linee guida regionali
- Numero di nutrie smaltite ai sensi del Reg.1069

## **8. BUDGET**

Le risorse necessarie per il finanziamento delle attività contemplate dal presente “Piano” sono quantificate in funzione delle seguenti voci di costo:

- Smaltimento delle carcasse (costi diretti e indiretti);
- Organizzazione dei corsi di formazione;
- Attività di cui al punto 5. del presente documento.
- Rimborso spese del personale non dipendente dell’amministrazione pubblica che effettua attività di prelievo;

La Regione al fine di concorrere alla copertura dei costi derivanti dall’attuazione del “Piano” istituisce un “Fondo unico” ai sensi della L.R. 32 del 4 dicembre 2014 e della deliberazione consiliare n. X/720 del 9 giugno 2015.